

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1983

che invita il Belgio a soprassedere alla messa in applicazione di talune disposizioni di etichettatura previste dal progetto di regolamentazione nazionale relativa alla carne preparata e alle preparazioni a base di carne

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(83/375/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la pubblicità che li riguarda<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CEE, il Regno del Belgio ha informato la Commissione che un progetto di decreto regio riguardante la fabbricazione e il commercio di carni preparate e di preparazioni a base di carne prevede, fra l'altro, l'obbligo di indicare « budello non commestibile » per le salsicce aventi un involucro in materia plastica;

considerando che è previsto di far figurare la menzione di cui trattasi mediante stampa sull'involucro artificiale, a meno che il prodotto in questione non sia confezionato in imballaggio e rechi un'etichetta;

considerando che tale provvedimento, se applicato, ostacolerebbe notevolmente gli scambi infracomunitari;

considerando che detta constatazione ha indotto la Commissione a formulare un parere contrario, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 79/112/CEE;

considerando che la soluzione più soddisfacente del problema sollevato dal progetto di decreto regio belga consiste nell'elaborare una disposizione di etichettatura comunitaria;

considerando che è attualmente allo studio una regolamentazione comunitaria di etichettatura dei prodotti a base di carne destinata all'alimentazione umana e che è d'uopo pertanto soprassedere, per un periodo

appropriato, a qualsiasi iniziativa di carattere nazionale in materia;

considerando che, in ogni caso, la stampigliatura degli involucri artificiali qual è prevista dal progetto di decreto regio belga non s'impone in quanto si potrebbero adottare altri provvedimenti meno rigorosi ma altrettanto efficaci ai fini dell'informazione dei consumatori;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Il Regno del Belgio non può mettere in applicazione, prima del 1° luglio 1985, il decreto regio proposto, riguardante una menzione specifica in materia di involucri non commestibili utilizzati per i prodotti alimentari a base di carne.

2. Una regolamentazione nazionale eventuale, adottata dal Regno del Belgio dopo il 1° luglio 1985 in assenza di disposizioni comunitarie relative all'etichettatura dei prodotti alimentari a base di carne, non può prescrivere l'identificazione degli involucri mediante stampigliatura dei medesimi.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.